



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)

dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)

dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare

e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)

e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2025

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relative al decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 26 maggio 2025.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazioni proponenti: Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministri: per la protezione civile e le politiche del mare; dell'economia e delle finanze; dell'ambiente e della sicurezza energetica; dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; del lavoro e delle politiche sociali.

La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento ai contributi pervenuti ed inerenti alle seguenti materie:

1. Disposizioni in materia semplificazione e ricostruzione: Articoli da 1 a 10.
2. Disposizioni in materia di protezione civile: Articoli 11(*parte di competenza*); 12; 13; 14 e 15.
3. Disposizioni in materia finanziaria: Articolo 11, commi da 1 a 10 (*parte di competenza*).

Disposizioni in materia di semplificazione e ricostruzione: **Articoli:** **1** (Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Estensione dell'ambito di applicazione agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024); **2** (Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'aggiornamento e l'efficientamento delle funzioni commissariali); **3** (Modifiche all'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione); **4** (Modifiche all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100); **5** (Modifiche all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata); **6** (Modifiche all'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e all'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonché ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure della ricostruzione privata e per la velocizzazione degli interventi mediante il rafforzamento temporaneo della capacità operativa delle amministrazioni territoriali interessate); **7** (Modifiche all'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'accelerazione e il completamento degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica); **8** (Modifiche all'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 relative all'attività dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione pubblica); **9** (Programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e per il sostegno del lavoro in agricoltura); **10** (Modifiche all'articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100).

Referente ATN: Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 – D.P.R. 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 24 gennaio 2025

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il Capo I (articoli da 1 a 10) del presente decreto-legge si fonda su un duplice presupposto di necessità e urgenza. Esso trova, anzitutto, fondamento nell'esigenza di intervenire per rimuovere le più rilevanti criticità rilevate nello sviluppo del processo di ricostruzione pubblica e privata in corso a seguito degli eventi

metereologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la cui disciplina è stata regolata con il decreto-legge n.88, non convertito nei termini, e il cui contenuto è integralmente confluito negli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* della legge 31 luglio 2023, n. 100, di conversione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. Inoltre, le disposizioni di cui trattasi mirano a rimodulare e rendere maggiormente efficaci, efficienti e funzionali all'evoluzione delle esigenze e dei fabbisogni delle comunità e dei territori, le misure regolate con le citate disposizioni, anche a seguito degli ulteriori eventi alluvionali eccezionali che si sono abbattuti, nei mesi di settembre e ottobre 2024, sempre sul territorio della regione Emilia-Romagna, interessando un'area in gran parte sovrapponibile a quella precedentemente colpita, e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024.

Le dinamiche climatologiche segnate dalle conseguenze del cambiamento climatico, infatti, collocano a buon titolo i territori colpiti dagli eventi del maggio 2023 e dell'autunno 2024 tra le aree a più alto rischio idraulico e idrogeologico del Paese. La presenza concomitante dei numerosi corsi d'acqua aventi origine sull'esteso crinale appenninico che, giunti nelle zone di pianura, proseguono necessariamente arginati fino allo sbocco a mare e l'intensa antropizzazione dei territori, caratterizzata da ben 330 Comuni e una fitta rete di borghi, frazioni e ampie aree a vocazione produttiva, sia agricola che industriale e artigianale costituisce un ecosistema particolarmente esposto alle nuove dinamiche di precipitazione. La sempre crescente intensità e concentrazione delle piogge, inoltre, contribuisce ad accelerare le dinamiche cinetiche dei versanti appenninici, accelerando e ampliando, quando non anche attivando ex novo, movimenti franosi e smottamenti che, in un tessuto economico e sociale così fitto e ricco, raramente possono evitare di interessare e danneggiare abitazioni, insediamenti, infrastrutture viarie e ferroviarie e aree agricole.

Il Capo I del decreto-legge si compone di 10 articoli, 9 dei quali (artt. da 1 a 8 e art. 10) contengono modifiche e integrazioni agli articoli da 20-*bis* a 20-*decies* del decreto-legge n. 61/2023 convertito, a partire, come detto, dall'estensione del relativo perimetro operativo, mentre l'articolo 9 contiene disposizioni integrative e innovative, sempre relative agli eventi alluvionali di cui trattasi.

Le principali modifiche riguardano:

- l'ambito territoriale d'azione, nel quale vengono ricompresi gli eventi verificatisi in Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024, per i quali, con le richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi della normativa in materia di protezione civile. L'integrazione, recata dall'articolo 1 modificativo dell'art. 20-*bis* del decreto-legge n. 61/2023, consegue alla sostanziale sovrapponibilità degli areali interessati e dalla loro stretta interconnessione;
- la *governance* degli interventi e delle attività, allo scopo di allinearla alla nuova configurazione civile della struttura commissariale che è chiamata a sostituirsi alla precedente struttura integralmente articolata su base militare. Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento, modificativi degli articoli 20-*ter*, 20-*quater* e 20-*quinqies*, infatti, consentono la riorganizzazione della struttura di supporto del Commissario straordinario, la riqualificazione del perimetro entro il quale è autorizzato ad attivare forme convenzionali di avvalimento, la riorganizzazione della Cabina di coordinamento istituzionale, con l'obiettivo di valorizzare adeguatamente tutti i territori interessati, e la revisione e riarticolazione degli strumenti contabili e operativi disponibili;
- la semplificazione delle misure relative alla ricostruzione privata degli edifici residenziali e delle imprese di ogni tipo, disciplinata dagli articoli 5 e 6, modificativi degli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* del decreto-legge n. 61/2023, allo scopo di renderle maggiormente funzionali e aderenti alle peculiarità degli eventi alluvionali oggetto del provvedimento, oltre che di snellire e accelerare le relative procedure;
- la riorganizzazione e semplificazione delle misure di ricostruzione pubblica relative alle opere idrauliche, agli edifici e alle strutture pubbliche, alle infrastrutture viarie e ferroviarie, a beni architettonici ed ecclesiastici, disciplinata dagli articoli 5 e 6, modificativi degli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* del decreto-legge n. 61/2023, allo scopo di allinearle all'effettivo stato del processo di ricostruzione, concentrando l'azione del Commissario sull'individuazione ed attuazione, in stretto coordinamento con i sub-commissari regionali e tutti i livelli di governo e rappresentanza dei territori interessati, degli interventi più urgenti;

- la previsione *ex novo* di un più che significativo programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle aree colpite delle tre regioni per il valore di un miliardo di euro in 12 anni, mediante la definizione ed attuazione, con procedure e tempistiche coerenti con l'orizzonte operativo, territoriale e finanziario del programma, di opere e interventi da sviluppare in coerenza con l'evoluzione delle pianificazioni di bacino di cui al D. Lgs. n. 152/2006, attualmente in fase di aggiornamento, contenuta nell'articolo aggiuntivo 20-*novies*.1, introdotto dal comma 1 dell'articolo 9;
- un articolato insieme di misure volte a rafforzare e consolidare, per quanto possibile, la capacità operativa delle regioni e degli enti locali interessati, allo scopo di rendere sostenibile il nuovo sforzo operativo derivante dal nuovo programma straordinario e di consentire il più rapido completamento degli interventi urgenti già finanziati e in corso, suddivise tra gli articoli 6 (in particolare con riferimento alle modifiche al comma 8-*bis* e ai commi aggiuntivi da 8-*ter* a 8-*sexies*) e 9, comma 1 (relativamente al secondo articolo aggiuntivo 20-*novies*.2);
- la semplificazione l'aggiornamento delle disposizioni in materia di gestione dei materiali e detriti, anche in relazione ai nuovi eventi dell'autunno 2024, operata grazie alle modifiche apportate all'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 61/2023 dall'articolo 10 del presente decreto-legge, modificativo dell'articolo 20-*decies* del provvedimento originario;
- disposizioni in materia di contributi a favore delle imprese agricole e di lavoro.

Tutte le modifiche e integrazioni di cui sopra, fatte salve le aggiunte recate dall'articolo 9, sono introdotte modificando e integrando, ovunque possibile, il testo originario, onde evitare che la previsione di nuove fattispecie o procedure mediante soppressioni e sostituzioni potesse caducare gli effetti dei provvedimenti attuativi già adottati nei quasi due anni di attività della struttura commissariale. Il ricorso a modifiche integralmente sostitutive, quindi, è stato ridotto allo stretto indispensabile.

Il provvedimento costituisce un naturale sviluppo dell'azione governativa avviata con i decreti-legge n. 61/2023 e n. 88/2023, atteso che scaturisce dalle misure introdotte con tali provvedimenti e provvede ad aggiornarle e allinearle sulla base della valutazione dei risultati conseguiti e delle criticità riscontrate nei poco meno di due anni dalla loro entrata in vigore. In particolare:

- viene prevista una significativa valorizzazione del ruolo dei territori, a partire dalle funzioni dei sub-commissari – Presidenti delle tre Regioni, coinvolgendoli nell'azione di coordinamento, gestione e monitoraggio di tutte le misure previste, anche riorganizzazione e ampliando la composizione della Cabina di coordinamento, che si prevede di poter attivare anche su base regionale per l'esame di questioni non afferenti all'intero territorio colpito;
- vengono rafforzate l'integrazione e le interconnessioni dell'azione di ricostruzione con gli ordinari processi di gestione del rischio idraulico e idrogeologico e di pianificazione e sviluppo territoriale ad ogni livello, inquadrando sia il processo di individuazione degli interventi urgenti, sia, soprattutto, la genesi e la *governance* del nuovo programma straordinario per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nell'alveo delle attività tecnico-scientifiche volte alla revisione e all'aggiornamento della pianificazione di bacino a livello distrettuale, valorizzando il ruolo delle autorità di distretto e delle stesse regioni;
- viene individuato il percorso per il progressivo completamento e per il superamento dell'azione di riparazione, ripristino e ricostruzione a favore di una prospettiva programmatica di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, da implementare in un orizzonte temporale adeguatamente determinato, rendendo disponibili risorse finanziarie significative per l'attuazione di un programma serrato di attività che, sulla base di due stralci operativi della durata di sei anni ciascuno, potrà consentire di perseguire condizioni di maggiore sicurezza ai territori e alle comunità delle tre regioni;
- vengono previsti meccanismi utili per assicurare il pieno coinvolgimento e la massima informazione delle comunità interessate e favorire, in tal modo, processi partecipativi su base territoriale che coinvolgano i cittadini, i numerosi Comitati spontanei sorti nelle zone maggiormente colpite, gli enti del terzo settore e le organizzazioni professionali operanti nella zona.

Sul piano strettamente finanziario il provvedimento interviene integrando le risorse già stanziare con i precedenti atti normativi (per complessivi quasi 5 miliardi di euro tra misure di ricostruzione pubblica e privata e di funzionamento) e il cui impiego è sostanzialmente già programmato e risulta in corso, con:

- un miliardo di euro dal 2027 al 2032 per l'attuazione del programma straordinario degli interventi di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle aree interessate delle tre regioni;
- 100 milioni di euro da destinare, in particolare, ai territori della regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi di settembre e ottobre 2024;
- 30 milioni di euro necessari per l'ampliamento delle misure in materia di contribuzione a favore delle imprese agricole.

Le risorse finanziarie finalizzate all'integrazione del Fondo per la realizzazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica e all'attuazione del programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle tre regioni provengono al fondo istituito con l'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la cui missione istituzionale sarà opportunamente riallineata, a valere sul quale si prevede l'impiego della somma complessiva di 1 miliardo e 100 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2038, da destinare con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646 della medesima legge.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

In particolare, il quadro nazionale di riferimento si compone, oltre che del D.L. n. 61 del 1° giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e dell'articolo 1, commi da 644 a 646 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dei seguenti atti normativi:

- D.L. Lgt. 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, artt. 1, 3, commi 1 e 2, e 11;
- L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. da 14 a 14-*quinqüies*, 17-*bis* e 19;
- L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 2;
- D.L. 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 luglio 1994, n. 460, art. 1;
- L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;
- D.Lgs. n. 30 marzo 2001 n.165;
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 15, commi 1 e 2;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- L. 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11;
- D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66;
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 511;
- L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 186-*bis*;
- L. 13 agosto 2010, n. 136, artt. 3 e 6, comma 2;
- D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 15, comma 3;
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23-*ter*, comma 2;
- D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229;
- D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, art. 10;
- L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 200;
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 23, comma 2;
- L. 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 525;
- D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1;
- D.L. 31 maggio 2021, n. 77, Parte II, Titolo IV, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108;
- D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito dalla L. 10/03/2023, n. 21;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- D.L. 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, articolo 3, comma 5;
- D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, art. 2.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo mira a coordinare, semplificare e accelerare la disciplina in materia di ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023, già disciplinata dai Capi da 1-bis a 1-quinquies del decreto-legge n. 61/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100/2023 e successive modifiche e integrazioni, allineandola all'evoluzione del processo di ricostruzione in corso alle novità intercorse nella strutturazione delle funzioni commissariali, anche ricomprendendovi i territori della regione Emilia-Romagna interessati dai successivi eventi del settembre e ottobre 2024, in gran parte sovrapponibili agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Il decreto influisce, dunque, sulle previsioni in materia di ricostruzione nei territori interessati dai predetti eventi alluvionali, oltre che nella materia della gestione del rischio idraulico e idrogeologico e governo del territorio, dettando un regime speciale operante per le aree comprese nella sua sfera di applicazione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in questione non risulta incompatibile con i principi costituzionali, tendendo a garantire (tra gli altri) il buon andamento amministrativo ex art. 97 Cost. e la valorizzazione delle attribuzioni delle Regioni e degli Enti locali di cui all'articolo 117 della Costituzione, nell'intento di integrare i principi di gestione unitaria degli interventi di ricostruzione post-calamità con il pieno rispetto del principio di leale collaborazione, prevedendo un rafforzamento del ruolo dei Presidenti delle Regioni nella qualità di sub-commissari – per le azioni urgenti – e di Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico – per l'attuazione del nuovo programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico –, nonché arricchendo a garantendo una maggiore e più capillare rappresentatività territoriale in seno alla Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater del decreto-legge n. 61/2023 convertito, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto-legge.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La materia dell'intervento normativo incide sulle materie, di competenza concorrente, del governo del territorio e della protezione civile, con la conseguenza che i poteri legislativi e amministrativi, già attribuiti allo Stato, possono trovare attuazione in forza della "chiamata in sussidiarietà", nel rispetto del principio di leale collaborazione. A tali fini, è stato previsto che oltre ai numerosi passaggi per i quali si prevedeva l'intesa regionale già contenuti nel decreto-legge n. 61/2023 convertito, il presente decreto-legge contenga:

- disposizioni volte ad ampliare e valorizzare le attribuzioni dei Presidenti delle Regioni nella qualità di sub-commissari (artt. 2, 5, 7 e 10);
- disposizioni volte ad ampliare composizione e funzioni in capo alla Cabina di coordinamento istituzionale (art. 3);
- disposizioni volte a valorizzare il ruolo centrale dei Presidenti delle Regioni nella qualità di Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico (art. 9) ai fini della definizione e attuazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento è compatibile con i principi di cui all'articolo 118, comma 1, del dettato costituzionale, assicurando l'attrazione in sussidiarietà, a livello statale, di funzioni che non potrebbero essere svolte dalle Amministrazioni competenti in via ordinaria. A tali fini, il contesto in cui si inserisce il presente decreto-legge è il medesimo in cui si inseriva il decreto-legge n. 61/2023 che, con il presente provvedimento, si provvede ad aggiornare e integrare, sempre in conseguenza di eventi emergenziali di rilievo nazionale, aventi come presupposto l'eccezionalità degli eventi calamitosi in parola, tali da non poter essere fronteggiati con mezzi e poteri ordinari. Il decreto-legge, dunque, non invade funzioni di Regioni ed enti locali, sussistendo un titolo di

competenza statale e risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, garantiti anche mediante la previsione dell'intesa regionale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione".

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Attualmente non risultano in corso di esame ulteriori provvedimenti riguardanti gli eventi calamitosi di cui trattasi né, più in generale, in materia di ricostruzione post-calamità. E', infine, all'esame del Senato della Repubblica il disegno di legge n. 1192 recante "Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie" che, all'articolo 10, contiene una delega per l'aggiornamento delle disposizioni in materia di protezione civile di cui al relativo Codice del 2018.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

La giurisprudenza costituzionale formatasi in materia (cfr. Corte cost. 2 dicembre 2019, n. 246 e la giurisprudenza ivi richiamata) precisa (tra l'altro) che:

- in caso di calamità di ampia portata, riconosciuta con la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è possibile la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative mediante la loro allocazione a livello statale;
- nelle materie di competenza concorrente possono essere attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale;
- la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni: la chiamata in sussidiarietà a livello centrale di funzioni amministrative in materia di "protezione civile" in caso di emergenza di rilievo nazionale richiede il rispetto del principio di leale collaborazione.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il decreto-legge non risulta incompatibile con la disciplina europea: in particolare, non risulta una specifica interferenza con materia dell'UE.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione su questioni concernenti gli eventi calamitosi oggetto del decreto-legge.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Sulle questioni specificatamente oggetto di regolazione non si riscontrano giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, né una giurisprudenza formatasi presso la medesima, né risultano giudizi pendenti.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulle questioni specificatamente oggetto di regolazione non si riscontra una giurisprudenza formatasi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né risultano giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.

Al riguardo, limitatamente agli interventi di ripresa dell'attività produttiva e di mantenimento dell'occupazione, occorre richiamare il Regolamento (UE) 2017/1199 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali. Inoltre, si richiama il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento è formulato, agli articoli da 1 a 8 e 10, mediante la tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono individuabili effetti abrogativi impliciti prodotti dalle disposizioni dell'atto normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.

Il presente impianto normativo prevede le seguenti deroghe:

- si conferma che il Commissario straordinario del Governo, per l'esercizio delle sue funzioni, può emanare ordinanze con disposizioni derogatorie alla normativa vigente, purché sia fornita idonea motivazione, nel rispetto delle disposizioni in materia penale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, del codice delle leggi antimafia, e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi (art. 2, recante modifiche e integrazioni all'art. 20-ter);
- per la costituzione della struttura di supporto e per l'avvalimento degli esperti previsti per la struttura di supporto al Commissario straordinario, è prevista la deroga agli articoli 7 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 2, recante modifiche e integrazioni all'art. 20-ter);
- in ragione delle particolari esigenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui trattasi, si prevede che i contributi per la ricostruzione privata di cui all'articolo 20-sexies possano essere concessi anche ai consorzi di cui all'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, disponendo che, in tal caso, il contributo è concesso fino al 100 per cento dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, in deroga ai limiti ivi previsti nonché a quanto previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale (art. 5, recante modifiche e integrazioni all'articolo 20-sexies);
- allo scopo di favorire il reclutamento del personale a tempo determinato già autorizzato dalla previsione contenuta nel comma 8-bis dell'art. 20-septies, il presente decreto-legge prevede che per il personale di cui di cui trattasi, assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sia prorogato al 31 dicembre 2028 e la relativa procedura, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 5, possa essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, se ricorrono gli ulteriori presupposti previsti. Analoga proroga al 31 dicembre 2028 è prevista per l'eventuale personale in servizio a tempo-determinato nelle strutture previste dalle lettere a), b) e c) dell'art. 20-novies.2, comma 1, introdotto dal comma 1 dell'articolo 9;
- è, inoltre, confermato il quadro derogatorio già contenuto nel decreto-legge n. 61/2023 convertito.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto delle disposizioni normative in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge, occorre:

- riorganizzare la struttura di supporto al Commissario straordinario, con ordinanza da adottarsi entro il 15 maggio 2025;
- aggiornare e integrare, all'occorrenza, le convenzioni previste ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, per lo svolgimento delle attività commissariali;
- regolare le nuove attribuzioni in capo ai Presidenti delle Regioni nella qualità di sub-commissari ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 9;

- definire il piano di comunicazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi, previsto dall'art-20-*quater*, comma aggiuntivo 3-*bis*, entro il 31 luglio 2025;
- disciplinare, con ordinanza, le procedure per la concessione di contributi a soggetti privati e imprese correlati a interventi e spese di tipologie prestabilite per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, da realizzare con specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti, ai sensi di quanto previsto dal comma aggiuntivo 3-*bis* dell'art. 20-*sexies*, nonché la possibilità di richiedere i contributi di cui all'articolo 20-*sexies* disciplinare le procedure relativa a già effettuati e completati, specificando le relative modalità, la documentazione tecnica e i giustificativi di spesa da presentare in modo che si possa procedere, previa istruttoria, alla concessione ed erogazione del contributo, in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis*, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 20-*septies*;
- disciplinare, con ordinanza, le modalità per provvedere all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni già adottate in materia di ricostruzione privata anche al fine di tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, definendo, altresì, le modalità per effettuare, entro il 31 agosto 2025, l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui trattasi, ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni necessari per la concessione dei contributi medesimi, ai sensi di quanto previsto dalla lettera aggiuntiva f-*ter*) del comma 1 dell'art. 20-*sexies*;
- in relazione al programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle tre regioni:
 - o provvedere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Commissario straordinario da formulare entro il termine di cui all'articolo 20-*ter*, comma 1-*bis*, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-*quater*, all'individuazione delle risorse finanziarie di cui al comma 4 da assegnare in misura percentuale per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana;
 - o provvedere, a cura di ciascuno dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, alla formulazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, entro il 30 ottobre 2026 ed entro il 30 ottobre 2032, una proposta degli interventi da attuare nei successivi sei anni in relazione ai territori di cui all'articolo 20-*bis* di rispettiva competenza, nei limiti delle risorse disponibili per effetto del riparto di cui al comma 1, nonché tenuto conto di una valutazione di priorità e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - o provvedere, infine, entro sessanta giorni dalla formulazione della proposta di cui al paragrafo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta congiunta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata, all'approvazione, per stralci della durata di sei anni, di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori di cui all'articolo 20-*bis*, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4 e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, , e di quanto stabilito dal presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 69 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il monitoraggio dei finanziamenti avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 229/2011 nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici, sul Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, prevedendo, altresì e per interoperabilità, il collegamento con la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.

Disposizioni in materia di protezione civile: **Articoli:** **11** (*Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei*); **12** (*Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025*); **13** (*Contributi per l'autonoma sistemazione*); **14** (*Incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*); **15** (*Rendicontazione e revoca dei finanziamenti per verifiche di vulnerabilità sismica*).

Referente ATN: Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il 13 marzo 2025 e il 15 marzo 2025 si sono verificati due rilevanti eventi sismici nell'ambito della crisi bradisismica in atto nell'area dei Campi Flegrei: tali eventi hanno anche causato danni al patrimonio edilizio e reso necessario sgomberare alcuni immobili, dichiarati inagibili. Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, con decreto del 13 marzo 2025, ha dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione allo stato di attività del vulcano Campi Flegrei, conseguente allo sciame sismico che, a partire dal 13 marzo 2025, ha interessato il territorio dei comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Bagnoli in provincia di Napoli, nonché parte del territorio della città metropolitana di Napoli.

L'iniziativa normativa, di cui agli **articoli da 11 a 13**, si rende quindi necessaria per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, prevedendo misure urgenti in favore dei soggetti danneggiati dai citati sismi del 13 e 15 marzo 2025.

In particolare, si prevede: la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi; la sospensione dei termini in materia contrattuale; lo stanziamento di 50 milioni di euro in tre anni per contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili; la previsione, per gli anni 2025 e 2026, di contributi per l'autonoma sistemazione.

Le disposizioni di cui all'**articolo 14** consentono di incrementare, nella misura di 200 milioni di euro, le risorse disponibili per la sottoscrizione dell'accordo per la coesione, nell'ambito delle competenze delegate al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare. Si prevede un impatto, in particolare, sulle strutture amministrative operanti nelle materie rientranti nella delega di funzioni del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. La collettività potrà avvantaggiarsi in termini economici, sociali ed ambientali per effetto degli interventi che saranno programmati e realizzati a seguito della sottoscrizione del relativo accordo di coesione.

Per quanto concerne l'**articolo 15**, con l'Avviso pubblico n. 8008 del 28 marzo 2018, è stata indetta una procedura pubblica nazionale per l'individuazione degli enti locali cui erogare contributi per effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica e la progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico sugli edifici adibiti ad uso scolastico di proprietà pubblica. Dal monitoraggio effettuato, a decorrere dall'anno 2023, l'attuazione della misura da parte degli Enti locali interessati ha subito una brusca decelerazione, riducendosi considerevolmente il numero delle richieste di finanziamento, con annesse rendicontazioni presentate dagli enti locali beneficiari, e le conseguenti erogazioni dei finanziamenti. L'obiettivo generale della disposizione consiste nell'assicurare l'effettivo e tempestivo impiego di risorse per la prevenzione sismica. In particolare, i benefici attesi per la collettività sono, nel breve periodo, di incrementare il livello di conoscenza della

vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e, nel medio e nel lungo periodo, di usufruire dei servizi di istruzione e formazione in edifici più resilienti, per effetto della realizzazione di interventi di miglioramento e adeguamento antisismico oggetto delle progettazioni finanziate.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo in relazione all'esigenza di assicurare gli interventi urgenti volti a fronteggiare gli effetti del fenomeno bradisismico, nonché provvedere a programmare e realizzare interventi nell'ambito delle competenze delegate al Ministro per la protezione civile e garantire al contempo il pieno utilizzo delle risorse assegnate.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Ai fini dell'analisi del quadro normativo nazionale, in riferimento agli articoli **da 11 a 15**, rilevano i seguenti atti normativi:

- D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile";
- decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 recante "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;
- decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione", abrogato dall'articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 2024, n. 111, a decorrere dal 10 agosto 2024, e le cui disposizioni sono state trasposte nel corpo del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla citata legge 8 agosto 2024, n. 111;
- decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato";
- decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";
- legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
- legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23";
- legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
- decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;
- decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
- legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 961

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'articolo 13 novella l'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, riconoscendo un contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità anche in esecuzione di provvedimenti

adottati, entro il 30 aprile 2025, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

L'**articolo 14** incide sulla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare, abrogando i commi 120 e 121 dell'articolo 1, al fine di reimpiegare le risorse ivi previste, pari a 200 milioni di euro, mediante versamento delle stesse all'entrate del bilancio dello Stato per il successivo incremento della quota del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera n. 77 del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento, per le finalità perseguite, risulta coerente con gli attuali criteri di riparto di competenze tra Stato e Regioni e non presenta profili di interferenza con le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

In particolare, la protezione civile costituisce materia di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 13 sono rispettose delle competenze e delle funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, riguardando benefici in relazione ad uno stato di mobilitazione rilevante sul piano nazionale (decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 13 marzo 2025).

Le disposizioni di cui all'articolo 14 riguardano la dotazione finanziaria dell'accordo di coesione di competenza del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

Le disposizioni di cui all'articolo 15 regolano funzioni di concessione di contributi statali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Anche alla luce di quanto rilevato nel precedente punto 5), non emergono profili di incompatibilità con i principi di cui all'articolo 118, comma 1, del dettato costituzionale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La disposizione non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia, facendosi questione di norme autorizzative di spesa, regolanti l'esercizio di pubblici poteri o relative a prestazioni patrimoniali imposte.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge concernenti analoga materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quanto previsto dagli articoli da 11 a 15.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea

L'intervento normativo appare compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea, mirando: ad assicurare la provvista finanziaria per attività di protezione civile, a fornire sostegno sul piano economico a soggetti danneggiati da eventi calamitosi, a reimpiegare risorse economiche non impegnate nell'ambito dell'accordo di coesione relativo al periodo di programmazione 2021-2027, ad assicurare l'effettività dei contributi pubblici.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto delle disposizioni in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo appare compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto delle disposizioni normative presenti nel decreto-legge non si riscontra una giurisprudenza formatasi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né risultano giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli in esame.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

È stata utilizzata la tecnica della novella legislativa. In particolare, l'**articolo 13** novella l'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, al fine di riconoscere un contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità anche in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 30 aprile 2025, delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'**articolo 14** abroga i commi 120 e 121 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di reimpiegare le risorse ivi previste, pari a 200 milioni di euro, mediante versamento delle stesse all'entrate del bilancio dello Stato per il successivo incremento della quota del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, spettante al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, determinata dal CIPESS nella seduta del 29 novembre 2024. Di conseguenza, non sono individuabili effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le disposizioni di cui all'articolo 11 operano a far data dal 13 marzo 2025 e sottraggono i soggetti destinatari dall'adempimento di obbligazioni tributarie e contributive. Le disposizioni non determinano la reviviscenza di norme abrogate, né forniscono l'interpretazione autentica di norme vigenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 11 prevede che con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Presidente della Regione Campania, sentiti i Comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti beneficiari delle disposizioni sulla sospensione di termini e adempimenti in materia contrattuale, tributaria e contributiva. Considerata l'urgenza delle misure da porre in essere con il provvedimento in esame e la possibile pendenza, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, delle verifiche di agibilità regolate dal comma 1, si è ritenuto di demandare la concreta individuazione dei soggetti destinatari ad un decreto successivo.

L'articolo 12 prevede che il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2025, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'attribuzione di tale competenza ai Comuni è necessaria per salvaguardare gli ambiti di autonomia organizzativa delle Amministrazioni locali.

L'articolo 14 non prevede l'adozione di atti attuativi successivi. Tuttavia, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge, occorre la sottoscrizione dell'accordo di per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. In materia si applica la disciplina di cui all'articolo 1, commi 177 e 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni competenti.

Disposizioni in materia finanziaria: Articolo 11, commi da 1 a 10 (*Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei*).

Referente ATN: Ufficio legislativo-finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'articolo 11, commi 1-10, del decreto-legge in oggetto è inteso a prevedere e disciplinare la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti coinvolti negli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

In particolare, l'obiettivo del provvedimento è quello di agevolare quei contribuenti e/o intermediari professionali che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in immobili:

a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, dalle competenti autorità, in conseguenza dei predetti eventi sismici;

b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei medesimi eventi sismici e, all'esito delle verifiche svolte, siano stati sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

Difatti, come spesso accade quando si verificano eventi eccezionali di tal tipo, si è tenuta in considerazione la circostanza per cui i soggetti maggiormente interessati non siano verosimilmente in grado di effettuare tempestivamente gli adempimenti (inclusi i versamenti) tributari e/o contributivi che sono ordinariamente tenuti ad eseguire, soprattutto quelli a breve scadenza rispetto al verificarsi degli eventi stessi.

L'obiettivo delle disposizioni in commento è, dunque, quello di sospendere i termini degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi a favore dei predetti soggetti, se scadenti nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, per evitare che questi ultimi, a causa della precaria situazione derivante dai danni subiti a seguito della crisi bradisismica, possano incorrere nell'applicazione di sanzioni e interessi. Allo stesso tempo, la norma ha lo scopo di supportare i medesimi soggetti anche da un punto di vista economico, in quanto con la sospensione dei termini di versamento si differisce l'esborso delle somme dovute, garantendo così agli stessi una maggiore disponibilità economica.

La disposizione è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'articolo 11, commi 1-10, del decreto-legge in oggetto è inteso a prevedere e disciplinare la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti danneggiati dalla crisi bradisismica. Pertanto, trattandosi di misure dettate dall'emergenza, esso deroga alla normativa ordinaria in materia di termini di versamenti e di adempimenti tributari e contributivi, prevedendone la sospensione per un periodo determinato.

In particolare, le disposizioni in esame derogano, seppure per un periodo limitato, alle ordinarie scadenze degli adempimenti e dei versamenti previste dalla normativa relativa a ciascuna imposta o contributo, nonché a quella prevista per i versamenti dovuti a seguito della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi, e degli avvisi di accertamento Inps.

In particolare, il quadro normativo vigente è costituito:

- dal decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 in materia di riscossione;
- dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 in materia di ritenute alla fonte e di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai sostituti d'imposta;
- dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di riscossione delle entrate degli enti territoriali;
- dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che introduce l'accertamento esecutivo delle entrate comunali tributarie e patrimoniali;
- dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 in materia di rapporti di lavoro;
- dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali;

- dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di versamenti dovuti a seguito di definizione agevolata;
- dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022 in materia di definizione agevolata (cosiddetta "Rottamazione-quater") dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
- dall'articolo 3-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, concernente la riammissione dei contribuenti alla procedura di definizione agevolata (cosiddetta "Rottamazione-quater") per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le disposizioni in esame derogano alla normativa ordinaria in materia di termini di versamenti e di adempimenti tributari e contributivi, prevedendone la sospensione per un periodo determinato.

Più nel dettaglio, il comma 1 individua l'ambito soggettivo di applicazione della norma, prevedendo che la stessa si applica ai soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in immobili:

- a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi sismici;
- b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei medesimi eventi sismici e, all'esito delle verifiche svolte, siano stati sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Presidente della Regione Campania, sentiti i Comuni interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede la sospensione dei termini tributari scadenti nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, con esclusione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e a titolo di accise. È precisato, inoltre, che sono oggetto di sospensione anche gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La *ratio* della esclusione dei dazi doganali dall'ambito oggettivo della disciplina in parola è da rinvenirsi negli stringenti vincoli della legislazione doganale europea che individua una responsabilità finanziaria degli Stati membri nella corretta riscossione delle risorse proprie tradizionali e, in particolare, nel regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU) e che, nel disciplinare gli aspetti del pagamento dei dazi, stabilisce i termini generali di pagamento e di sospensione (art. 108), le modalità (art. 109) e, nel contemplare la possibilità sia di fattispecie di dilazione (art. 110) e sia di altre agevolazioni di pagamento (art. 112), precisa nel dettaglio i periodi per la dilazione di pagamento (art. 111) e subordina sempre e in ogni caso tali concessioni alla necessaria previa costituzione di una garanzia da parte del debitore.

Anche la previsione della esclusione delle accise dalla disciplina della sospensione dei versamenti si giustifica nel peculiare meccanismo di traslazione economica del tributo sul consumatore finale da parte del soggetto obbligato, evitando l'effetto dell'ingiustificato arricchimento del medesimo soggetto obbligato, tenuto conto della possibilità di trattenere per sé le somme pagate dai consumatori finali e non riversate all'Erario nelle tempistiche previste.

Il comma 4 estende la sospensione di cui al comma 3 anche ai termini dei versamenti delle ritenute alla fonte per i lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti individuati dal comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

Il comma 5 estende la sospensione di cui al comma 3 anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli accertamenti esecutivi e dagli avvisi di addebito previsti, rispettivamente, dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dagli accertamenti esecutivi, di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il comma 6 specifica che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Il comma 7 sospende i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025; per il medesimo periodo sono sospesi anche i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili oggetto di sgombero, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili.

Il comma 8 disciplina la ripresa dei versamenti sospesi, prevedendo che i medesimi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché all'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Anche i termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, sospesi, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Nel medesimo comma 8, si dispone che gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2025.

Il comma 9 prevede l'applicazione dell'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Ai sensi delle richiamate disposizioni, nei casi di sospensione dei termini di versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali si applica, per un corrispondente periodo e per le medesime entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. Nello stesso comma 9 si specifica che le disposizioni richiamate si applicano anche gli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 10 dispone che le sospensioni previste dai commi precedenti si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022 - cd. "tregua fiscale" - che scadono durante il periodo di sospensione.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Con riferimento all'articolo 11, commi 1-10, non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Con riferimento all'articolo 11, commi 1-10, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo di cui all'articolo 11, commi 1-10, è pienamente compatibile con i principi in di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Con riferimento all'articolo 11, commi 1-10, non si rilevano profili di rilegificazione, né la possibilità di attuare in alternativa interventi di delegificazione e/o semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Con riferimento all'articolo 11, commi 1-10, non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

Per completezza, si segnala che la materia fiscale è interessata da un complesso processo di riforma in fase di attuazione, previsto dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Con riferimento all'articolo 11, commi 1-10, non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento normativo di cui all'articolo 11, commi 1-10, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'articolo 11 commi 1-10.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Con riferimento all'articolo 11, commi 1-10, le norme non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sul medesimo o analogo oggetto delle previsioni dell'articolo 11, commi 1-10.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Con riferimento all'articolo 11, commi 1-10, non risultano giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Con riferimento all'articolo 11, commi 1-10, non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Con riferimento all'articolo 11, commi 1-10, non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Con riferimento all'articolo 11, commi 1-10, i riferimenti normativi sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Con riferimento all'articolo 11, commi 1-10, non si è fatto ricorso alla tecnica della novella attraverso modificazioni o integrazioni di disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nel testo normativo dell'articolo 11, commi 1-10, non sono presenti disposizioni che hanno effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo né norme abrogative espresse.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Le norme dell'articolo 11, commi 1-10, non comportano la reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate, né tantomeno contengono interventi di interpretazione autentica; tali norme, stabilendo la sospensione, dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, dei termini relativi agli adempimenti fiscali in favore dei soggetti danneggiati dalla crisi bradisismica, derogano alla normativa ordinaria in materia di adempimenti tributari.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Con riferimento all'articolo 11, commi 1-10, non risulta la presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'intervento di cui all'articolo 11, commi 1-10, prevede espressamente, al comma 2, l'adozione di un provvedimento attuativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, mediante il quale sono individuati i soggetti beneficiari della sospensione degli adempimenti tributari. Tale previsione si è resa necessaria, al fine di definire con precisione la platea dei contribuenti per i quali trova applicazione la predetta disciplina; infine, il termine di trenta giorni è stato ritenuto congruo, in considerazione della straordinaria urgenza dell'intervento regolatorio.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

In considerazione della natura della misura di cui all'articolo 11, commi 1-10, non occorre la verifica della utilizzazione/aggiornamento di dati e di riferimenti statistici, attinenti alla materia oggetto del decreto. Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche

*** *fine.*

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazioni proponenti: Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministri: per la protezione civile e per le politiche del mare; dell'economia e delle finanze; dell'ambiente e della sicurezza energetica; dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; del lavoro e delle politiche sociali.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale *“Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR”*.

Le relazioni AIR settoriali sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali pervenute, parti della Relazione AIR generale.

1. Disposizioni in materia semplificazione e ricostruzione: Articoli da 1 a 10.
2. Disposizioni in materia di protezione civile: Articoli 11(*parte di competenza*); 12; 13; 14 e 15.
3. Disposizioni in materia finanziaria: Articolo 11, commi da 1 a 10 (*parte di competenza*).

Disposizioni in materia di semplificazione e ricostruzione: Articoli: 1 (*Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Estensione dell'ambito di applicazione agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024*); **2** (*Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'aggiornamento e l'efficientamento delle funzioni commissariali*); **3** (*Modifiche all'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione*); **4** (*Modifiche all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100*); **5** (*Modifiche all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata*); **6** (*Modifiche all'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e all'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonché ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure della ricostruzione privata e per la velocizzazione degli interventi mediante il rafforzamento temporaneo della capacità operativa delle amministrazioni territoriali interessate*); **7** (*Modifiche all'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'accelerazione e il completamento degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica*); **8** (*Modifiche all'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 relative all'attività dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione pubblica*); **9** (*Programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e per il sostegno del lavoro in agricoltura*); **10** (*Modifiche all'articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100*).

Referente AIR: Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 – D.P.R. 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 24 gennaio 2025

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il Capo I del presente decreto-legge contiene una serie di urgenti modifiche e integrazioni ai Capi I-bis, I-ter, I-quater e I-quinqües (articoli da 20-bis a 20-duodecies) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2023, n. 100, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. I richiamati Capi del citato decreto-legge n. 61/2023 hanno disciplinato l'attività del Commissario straordinario volta ad assicurare il coordinamento di tutte le misure di ricostruzione pubblica e privata nei territori interessati. Le modifiche e integrazioni proposte scaturiscono dall'evoluzione del processo di ricostruzione in corso e sono finalizzate al superamento di criticità amministrative e operative insorte nel corso dello svolgimento delle diverse attività allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione pubblica e privata, con particolare riguardo per la realizzazione degli interventi urgenti di riparazione, ripristino, ricostruzione pubblica e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori colpiti, cui vengono dedicate alcune disposizioni autonome che innovano il testo previgente, articolando, opportunamente, un significativo intervento pluriennale a ciò finalizzato con le disposizioni ordinarie che disciplinano la gestione degli interventi in materia, con particolare attenzione al progressivo allineamento con l'aggiornamento della pianificazione di bacino a livello distrettuale.

Le condizioni morfologiche dei territori interessati e le dinamiche evolutive dei fenomeni atmosferici, rendono necessarie e urgenti le ulteriori disposizioni volte a velocizzare gli interventi e le attività previsti, onde scongiurare ulteriori danneggiamenti. Dal momento che le disposizioni contenute nella norma originaria hanno già dato seguito all'adozione di provvedimenti attuativi, la cui esecuzione è in corso, fatte salve le citate criticità, le modifiche sono state elaborate con l'obiettivo di integrare gli originari dispositivi regolando le azioni future in modo che ne risulti chiaro il relativo tempo di decorrenza, e che tali disposizioni si integrino in modo armonico con le attività già avviate e in itinere, prevedendo, inoltre, percorsi specifici per il progressivo allineamento dei processi in atto allo scopo di semplificarli e velocizzarli, curando che ciò avvenga senza soluzione di continuità o battute d'arresto nello svolgimento delle diverse linee di azione.

Le misure contenute nel provvedimento si articolano in cinque principali aree d'azione: 1) l'ambito operativo degli interventi di ricostruzione, allo scopo di ricomprendervi ulteriori eventi di eccezionale portata verificatisi, nei medesimi contesti territoriali, nei mesi di settembre e ottobre 2024 e di assicurarne la necessaria integrazione nel processo di ricostruzione; 2) la *governance* delle attività e la rimodulazione degli strumenti, anche organizzativi, a disposizione del Commissario straordinario per il perseguimento degli obiettivi stabiliti, in raccordo con la nuova configurazione delle funzioni commissariali; 3) la semplificazione, velocizzazione e integrazione delle misure di ricostruzione privata; 4) la semplificazione, velocizzazione e integrazione delle misure di ricostruzione pubblica, anche mediante l'avvio della necessaria azione straordinaria, in prospettiva necessariamente pluriennale, volta alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, in forma integrata e coerente con la normativa vigente in materia di pianificazione di bacino, ricorrendo a procedure accelerate giustificate dalle condizioni di rischio imminente; 5) il rafforzamento urgente della capacità operativa delle amministrazioni territoriali impegnate nelle diverse attività.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il presente decreto-legge interviene apportando modifiche e integrazioni alle disposizioni contenute nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni, finalizzate a fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. Le disposizioni del presente decreto, inoltre, estendono l'applicazione delle misure contenute negli articoli da 20-bis a 20-duodecies del citato decreto-legge n. 61/2023 e delle relative modifiche recate dal presente provvedimento, anche ai territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi eccezionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri in data, rispettivamente, 20 settembre e 29 ottobre 2024, in quanto in gran parte sovrapponibili con i territori già colpiti dagli eventi del maggio 2023.

Le disposizioni contenute nel presente decreto-legge mirano ad affrontare le seguenti principali problematiche:

- l'ottimale realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione pubblica e la più efficace attività per la concessione di contributi a privati e imprese integrando l'ambito territoriale d'azione originario con quello, in gran parte sovrapponibile, interessato dai successivi eventi verificatisi in Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024;
- l'esigenza di allineare la *governance* degli interventi e delle attività alla nuova configurazione civile della struttura commissariale che è chiamata a sostituirsi alla precedente struttura integralmente articolata su base militare, mediante la riorganizzazione della struttura di supporto del Commissario straordinario, la riqualificazione del perimetro entro il quale è autorizzato ad attivare forme convenzionali di avvalimento, la riorganizzazione della Cabina di coordinamento istituzionale, nonché la rimodulazione degli strumenti contabili e operativi;
- le criticità rilevate nel processo di concessione ed erogazione dei contributi volti alla ricostruzione privata degli edifici residenziali e delle imprese di ogni tipo, allo scopo di rendere le attività in corso e da svolgere maggiormente funzionali e aderenti alle peculiarità degli eventi alluvionali oggetto del provvedimento, mediante una serie di misure di semplificazione e accelerazione delle relative procedure;
- le criticità rilevate nel processo di ricostruzione pubblica volto alla riparazione, al ripristino e alla ricostruzione delle opere idrauliche, degli edifici e delle strutture pubbliche, delle infrastrutture viarie e ferroviarie nonché dei beni architettonici ed ecclesiastici, allo scopo di allineare l'intero procedimento all'effettivo stato del processo di ricostruzione, concentrando l'azione del Commissario sull'individuazione ed attuazione, in stretto coordinamento con i sub-commissari regionali e tutti i livelli di governo e rappresentanza dei territori interessati, degli interventi più urgenti;
- l'esigenza di porre mano all'avvio di un programma pluriennale di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori colpiti, sulla base della consapevolezza che le caratteristiche morfologiche dei luoghi e le dinamiche degli eventi atmosferici in atto, anche influenzate dal cambiamento climatico, non possono limitare l'azione pubblica alla mera azione di ripristino e ricostruzione, ma devono necessariamente attivare un'azione organica e integrata volta alla riduzione del rischio. A tale scopo il provvedimento dispone la definizione e realizzazione, nelle aree colpite delle tre regioni, di un programma straordinario di interventi del valore di un miliardo di euro in 12 anni, mediante la definizione ed attuazione, con procedure e tempistiche coerenti con l'orizzonte operativo, territoriale e finanziario del programma, di opere e interventi da sviluppare in coerenza con l'evoluzione delle pianificazioni di bacino di cui al D. Lgs. n. 152/2006, attualmente in fase di aggiornamento;
- la necessità di integrare e rendere più performanti le misure volte a rafforzare e consolidare, per quanto possibile, la capacità operativa delle regioni e degli enti locali interessati, allo scopo di rendere sostenibile il nuovo sforzo operativo derivante dall'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in corso e quelle correlate al nuovo programma straordinario e di consentire il più rapido completamento degli interventi;
- l'esigenza di semplificare e aggiornare le disposizioni in materia di gestione dei materiali e detriti, anche in relazione ai nuovi eventi dell'autunno 2024;
- le necessità rappresentate dalle imprese del settore agricolo in materia di contributi.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il presente decreto-legge risponde alla straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure correttive e integrative delle disposizioni relative al coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione da realizzare nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 contenute nel richiamato decreto-legge n. 61/2023 convertito, nonché delle successive modifiche e integrazioni già apportate, assicurandone l'allineamento all'evoluzione del processo di ricostruzione pubblica e privata in corso.

A tal fine il decreto-legge contiene misure organizzative, procedurali e sostanziali, indispensabili per l'efficiente ed efficace proseguimento del processo di ricostruzione, in un'ottica di semplificazione, di coordinamento e accelerazione delle relative attività amministrative.

Sul piano della *governance*, il decreto-legge prevede in particolare:

- la riorganizzazione, su base civile, della struttura di supporto al Commissario straordinario e la revisione e integrazione delle possibilità, per lo stesso Commissario, di avvalersi, mediante convenzioni, di altri soggetti pubblici utili per lo svolgimento delle attività e funzioni previste;
- la valorizzazione del ruolo e delle funzioni dei sub-commissari, uno per ciascuna delle regioni interessate, che operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano nello svolgimento di tutte le funzioni previste in materia di ricostruzione pubblica e privata;
- la riorganizzazione della composizione della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori sopracitati, ivi compresi i nuovi ambiti della regione Emilia-Romagna conseguenti agli eventi del settembre e ottobre 2024, allo scopo di valorizzarne e arricchirne la funzione di rappresentanza delle comunità interessate.

Sul piano finanziario, si prevede:

- la rimodulazione delle risorse occorrenti per l'operatività della struttura di supporto e l'avvalimento delle strutture amministrative funzionali all'operato del Commissario straordinario, riarticolandone la scansione fino al 31 maggio 2026, nuovo termine stabilito per l'esercizio delle funzioni commissariali, disponendo, conseguentemente, le necessarie compensazioni degli oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'integrazione del Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana, e Marche, per 100 milioni di euro, nell'anno 2027, allo scopo di far fronte alle esigenze di ricostruzione pubblica connesse con l'estensione dell'ambito di operatività ai territori della regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi del settembre e ottobre 2024, mediante impiego del fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con le modalità ivi previste;
- la rimodulazione delle risorse occorrenti per il potenziamento temporaneo della capacità operativa delle amministrazioni territoriali, riarticolandone la scansione fino al 31 dicembre 2027, disponendo, conseguentemente, le necessarie compensazioni degli oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante il ricorso al citato Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296/2006;
- lo stanziamento, sempre a carico del predetto fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge n. 207/2024 della somma di 1 miliardo di euro per 12 anni (dal 2027 al 2038) per la realizzazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle tre regioni, da adottarsi con DPCM, sulla proposta congiunta del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica e dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata, articolato su due stralci della durata di sei anni. Alla proposta dei criteri per il riparto percentuale delle risorse tra le tre Regioni provvede il Commissario straordinario entro il 31 maggio 2026, avvalendosi delle autorità di bacino distrettuali e delle medesime Regioni e alla proposizione e attuazione degli interventi, per effetto di tale riparto, provvedono i Presidenti delle tre Regioni, nella qualità di Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;
- lo stanziamento di 30 milioni di euro a favore delle imprese agricole.

Sul piano procedurale e sostanziale, infine, si semplificano e integrano le procedure per la ricostruzione pubblica e privata e in materia ambientale allo scopo di accelerare e favorire tutte le attività in corso.

2.2 Indicatori

Considerato che il provvedimento integra quanto già disciplinato ed avviato con il precedente intervento normativo del 2023, si conferma la validità degli indicatori demografici o dell'attività economica complessiva suscettibili di consentire di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi generali sopra illustrati già in precedenza individuati, con alcune integrazioni:

- l'andamento del saldo migratorio misurato a livello provinciale;
- il tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese negli anni successivi agli eventi calamitosi (imprese iscritte meno imprese cessate sul totale delle imprese registrate nell'anno precedente);
- l'andamento del PIL misurato a livello provinciale.

Gli interventi sulla *governance* dei processi di ricostruzione potranno essere misurati, oltre che nel monitoraggio dell'andamento della capacità di spesa delle risorse disponibili da parte dei soggetti attuatori delle misure previste, anche nell'accelerazione delle tempistiche di istruttoria delle istanze di contributo, per quanto concerne la ricostruzione privata, e la realizzazione delle opere e degli interventi urgenti, per quanto concerne la ricostruzione pubblica.

Per quanto concerne il nuovo programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle tre regioni, infine, i principali indicatori di riferimento saranno rappresentati dal rapporto fra spesa effettuata annualmente e le risorse disponibili, in via ordinaria, per le medesime finalità nelle rispettive annualità, nonché sulle tempistiche di allineamento degli assetti idraulici agli aggiornamenti della pianificazione di bacino su base distrettuale. A tal fine l'implementazione di piattaforme digitali potrà comportare un incremento nella qualità dei dati disponibili a livello territoriale, misurabile in termini quantitativi (nuovi dati e informazioni sull'attuazione degli interventi) e qualitativi (maggior dettaglio, maggiore disponibilità e migliore qualità delle informazioni raccolte).

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Il decreto-legge disciplina la governance e le attribuzioni degli attori a vario titolo coinvolti nel processo di ricostruzione, i criteri e le procedure per la ricostruzione da realizzare nei territori colpiti dagli eventi meteorologici sopra citati. Destinatari dell'intervento normativo in esame sono la Presidenza del Consiglio dei ministri, con particolare riferimento ai Dipartimenti della protezione civile e Casa Italia, nonché le regioni, le province autonome, i comuni, le province e gli altri enti locali. Tali organi, amministrazioni ed enti beneficeranno di processi di ricostruzione lineari, in un quadro normativo incentrato sulla differenziazione delle responsabilità, dei compiti e dei poteri, con evidenti vantaggi per le popolazioni che 6 insistono sui territori colpiti dagli eventi alluvionali, destinatarie indirette delle disposizioni in esame. Altri destinatari indiretti sono rappresentati dalle imprese a vario titolo coinvolte nei processi di ricostruzione, sulle quali si attendono impatti indiretti di segno positivo in termini di rapidità delle procedure di avvio dei cantieri e, conseguentemente, di innalzamento del livello di domanda dei servizi necessari all'attuazione dei processi di ricostruzione.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Si attendono impatti di segno positivo sulle imprese colpite dagli eventi calamitosi in termini di ripresa dell'attività produttiva e mantenimento dell'occupazione.

B. Effetti sulla concorrenza

In linea di continuità con il previgente assetto normativo, dalle modifiche e integrazioni apportate dal presente decreto-legge non si rilevano effetti sulla concorrenza. Come previsto nel decreto, nei territori colpiti dagli eventi calamitosi si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge n. 120/1989, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Inoltre, le disposizioni modificative e integrative in esame non introducono barriere come restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche, non alterano la capacità concorrenziale degli imprenditori né introducono incentivi suscettibili di modificare il grado di concorrenzialità dei mercati di riferimento, giacché non introducono elementi con un impatto diretto sulla struttura dei costi delle imprese.

C. Oneri informativi

Dal presente intervento normativo non derivano oneri amministrativi in capo alle P.M.I., né sono previsti oneri informativi diretti a carico di cittadini e imprese, ad eccezione della produzione dei documenti occorrenti per la valutazione delle istanze di contributo, in relazione ai quali sono, invece, previsti interventi di semplificazione e alleggerimento del carico istruttorio.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea, intendendo incidere in termini di un generale ed ulteriore miglioramento e semplificazione della *governance* dei processi di ricostruzione, con effetti positivi per la collettività e per i sistemi economici delle aree colpite da eventi sismici

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge, occorre:

- riorganizzare, con una o più ordinanze commissariali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni, secondo le nuove disposizioni introdotte nell'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61/2023;
- riconfigurare, con una o più ordinanze commissariali, le funzioni dei sub-commissari regionali chiamati a coadiuvare il Commissario straordinario nello svolgimento delle sue funzioni;
- allineare la composizione della Cabina di coordinamento per la ricostruzione al contenuto delle nuove disposizioni introdotte nell'articolo 20-quater del decreto-legge n. 61/2023;
- aggiornare e riformulare, con ordinanze commissariali, i processi di ricostruzione pubblica e privata, finalizzati alla concessione, al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, dei previsti contributi per la ricostruzione, recependo e articolando le misure di semplificazione introdotte negli articoli da 20-sexies a 20-novies del decreto-legge n. 61/2023;
- ripartire tra le Regioni e gli enti locali il contingente aggiuntivo di 25 unità di personale da reclutare a tempo determinato, per un massimo di 24 mesi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027, derivante dal nuovo comma 8-ter aggiunto all'articolo 20-septies del decreto-legge n. 61/2023;
- aggiornare, con una o più ordinanze commissariali, le misure in materia di gestione dei materiali e detriti sulla base delle modifiche apportate all'articolo 20-decies del decreto-legge n. 61/2023;
- definire, a cura del Commissario straordinario, la proposta di criteri per il riparto in misura percentuale delle risorse finanziarie previste per l'attuazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle tre regioni previsto dall'articolo aggiuntivo 20-novies.1 integrato nel decreto-legge n. 61/2023;
- proporre, a cura dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico ai sensi del decreto-legge n. 91/2014, gli interventi da inserire nei provvedimenti approvativi del citato programma straordinario per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, secondo le tempistiche stabilite per i due stralci della durata di sei anni ciascuno;
- adottare, entro 60 giorni dalla formulazione delle proposte di interventi di cui al punto precedente, i DPCM di approvazione degli stralci del programma degli interventi straordinari per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico della durata di sei anni, alle scadenze prestabilite.

4.2 Monitoraggio

Il Commissario straordinario condivide, almeno con cadenza semestrale, in seno alla Cabina di coordinamento per la ricostruzione le informazioni relative allo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Commissario assicura altresì l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dal presente decreto nei territori colpiti, con il concorso dei sub-commissari regionali, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione. Il monitoraggio dei finanziamenti avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 229/2011 nonché,

limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici, sul Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.

Disposizioni in materia di protezione civile: **Articoli: 11** (*Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei*); **12** (*Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025*); **13** (*Contributi per l'autonoma sistemazione*); **14** (*Incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*); **15** (*Rendicontazione e revoca dei finanziamenti per verifiche di vulnerabilità sismica*).

Referente AIR: Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il 13 marzo 2025 e il 15 marzo 2025 si sono verificati due rilevanti eventi sismici nell'ambito della crisi bradisismica in atto nell'area dei Campi Flegrei: tali eventi hanno anche causato danni al patrimonio edilizio e reso necessario sgomberare alcuni immobili, dichiarati inagibili.

L'iniziativa normativa, di cui agli **articoli da 11 a 13**, si rende quindi necessaria per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, prevedendo misure urgenti in favore dei soggetti danneggiati dai citati sismi del 13 e 15 marzo 2025.

In particolare, si prevede: la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi; la sospensione dei termini in materia contrattuale; lo stanziamento di 50 milioni di euro in tre anni per contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili; la previsione, per gli anni 2025 e 2026, di contributi per l'autonoma sistemazione.

Le disposizioni di cui all'**articolo 14** consentono di incrementare, nella misura di 200 milioni di euro, le risorse disponibili per la sottoscrizione dell'accordo per la coesione, nell'ambito delle competenze delegate al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare. Si prevede un impatto, in particolare, sulle strutture amministrative operanti nelle materie rientranti nella delega di funzioni del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. La collettività potrà avvantaggiarsi in termini economici, sociali ed ambientali, per effetto degli interventi che saranno programmati e realizzati a seguito della sottoscrizione del relativo accordo di coesione.

Per quanto concerne l'**articolo 15**, con l'Avviso pubblico n. 8008 del 28 marzo 2018, è stata indetta una procedura pubblica nazionale per l'individuazione degli enti locali cui erogare contributi per effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica e la progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico sugli edifici adibiti ad uso scolastico di proprietà pubblica. Dal monitoraggio effettuato, a decorrere dall'anno 2023, l'attuazione della misura da parte degli Enti locali interessati ha subito una brusca decelerazione, riducendosi considerevolmente il numero delle richieste di finanziamento, con annesse rendicontazioni presentate dagli enti locali beneficiari, e le conseguenti erogazioni dei finanziamenti. L'obiettivo generale della disposizione consiste nell'assicurare l'effettivo e tempestivo impiego di risorse per la prevenzione sismica. In particolare, i benefici attesi per la collettività sono, nel breve periodo, di incrementare il livello di conoscenza della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e, nel medio e nel lungo periodo, di usufruire dei servizi di istruzione e formazione in edifici più resilienti, per effetto della realizzazione di interventi di miglioramento e adeguamento antisismico oggetto delle progettazioni finanziate.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Per quanto concerne gli **articoli 11, 12 e 13**, l'intervento normativo si inserisce nell'ambito delle esigenze urgenti emerse a seguito degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nell'area dei Campi Flegrei: tali eventi hanno anche causato danni al patrimonio

edilizio e reso necessario sgomberare alcuni immobili, dichiarati inagibili. Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, con decreto del 13 marzo 2025, ha dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione allo stato di attività del vulcano Campi Flegrei, conseguente allo sciame sismico che, a partire dal 13 marzo 2025, ha interessato il territorio dei comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Bagnoli in provincia di Napoli, nonché parte del territorio della città metropolitana di Napoli.

Alla data del 27 marzo 2025 i nuclei sgomberati erano 198 per un totale di 467 persone. Successivamente agli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025, sono arrivate 540 richieste di verifica AEDES per edifici; di queste 163 sono state già oggetto di verifica, con esito: 65 agibile, 77 inagibile, 5 ancora senza esito, 16 in attesa dato. Si precisa che il numero delle verifiche AEDES è relativo agli edifici interi e non alle singole unità immobiliari. Una parte dei nuclei familiari residenti negli edifici in attesa di verifiche AEDES è già stato sgomberato per effetto delle verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco a seguito degli eventi.

Il numero di nuclei familiari destinatari di contributi CAS a seguito dell'evento sismico del 2024 è risultato pari a 647 per il Comune di Pozzuoli e 9, poi passati a 5, per il Comune di Bacoli (dati forniti dai Comuni interessati). A seguito dell'evento sismico del maggio 2024 le schede AeDES esitate furono circa 650, con una percentuale di inagibilità di circa il 50% (circa 310 edifici). Il numero di sfollati è risultato pari a circa 1500 persone. La previsione relativa all'esito delle verifiche in atto, in base alle richieste pervenute (circa 550 moduli IPP/Pec) e il residuo derivante dai sopralluoghi speditivi porta ad una stima di circa 350 edifici inagibili a seguito degli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025.

L'iniziativa normativa si rende pertanto necessaria per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei alla luce dei recenti sismi del 13 e 15 marzo 2025. La disposizione fa seguito a misure già adottate dal decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dal decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, abrogato dall'articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 2024, n. 111, a decorrere dal 10 agosto 2024, e le cui disposizioni sono state trasposte nel corpo del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla citata legge 8 agosto 2024, n. 111.

In particolare, si prevede:

- la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per quei soggetti che hanno la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei; la sospensione opera dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025 e gli adempimenti e i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 10 dicembre 2025;
- la sospensione, nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, dei mutui e dei finanziamenti, per imprese e famiglie, che hanno subito lo sgombero per inagibilità in conseguenza dei medesimi eventi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025;
- lo stanziamento di 50 milioni di euro in tre anni (20 milioni per il 2025, 15 milioni per il 2026 e 15 milioni per il 2027) per contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025;
- la previsione, per gli anni 2025 e 2026, di contributi per l'autonoma sistemazione per i nuclei familiari che hanno subito lo sgombero dalle proprie abitazioni in esecuzione di provvedimenti dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

Si tratta di misure urgenti in favore dei soggetti danneggiati dai citati sismi del 13 e 15 marzo 2025.

Tra i destinatari della disposizione, oltre ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità, di cui agli articoli **11**, **12** e **13**, si annoverano anche i Comuni interessati, competenti ad istruire le domande ed adottare i provvedimenti finalizzati al riconoscimento del contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, di cui all'articolo 12, nonché a fissare il termine per la presentazione delle domande di contributo, a deliberare lo scorrimento della graduatoria per gli anni successivi, ad erogare le risorse finanziarie ai beneficiari e rendicontare le somme impegnate ed erogate al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimenti Casa Italia e della Protezione civile.

La Regione Campania propone al Ministro per la protezione civile l'individuazione dei soggetti destinatari della misura di cui all'**articolo 11**, la quale prevede la sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi da parte di soggetti che alla data del 13 marzo 2025 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati e sgomberati ovvero per i quali sia stata richiesta la verifica di agibilità nei termini previsti dallo stesso articolo 11, nonché la sospensione delle rate dei mutui e dei

finanziamenti di qualsiasi genere in favore di privati, di società e imprese, per il periodo dal 13 marzo al 2025 al 30 settembre 2025, alle condizioni di cui ai commi 11 e 12 del medesimo articolo 11.

Inoltre, la stessa Regione provvede al riparto delle risorse tra i Comuni interessati, nei limiti di cui all'**articolo 12**, destinate alla realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno.

In merito alle disposizioni di cui all'**articolo 14**, è stata posta in evidenza la necessità di utilizzare risorse disponibili e non impegnate, derivanti da autorizzazioni di spesa risalenti negli anni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Invero, l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevedeva uno stanziamento di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) destinate al finanziamento di interventi a favore dei territori colpiti da calamità naturali.

In particolare, il comma 120 del citato articolo 1 assegnava:

- una quota di 50 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali (FEN) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

- un importo pari a 50 milioni di euro, a valere sulle risorse FSC, per interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile.

Il successivo comma 121 prevedeva che, per le medesime finalità di sostegno ai territori colpiti da eventi calamitosi di cui al comma precedente, avrebbero dovuto essere assegnati dal CIPE 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per un totale di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Tali risorse, in quanto disponibili, per effetto dell'abrogazione delle precedenti autorizzazioni di spesa, sono destinate alla sottoscrizione dell'accordo di coesione relativo al periodo di programmazione 2021-2027: a tali fini, la quota dell'FSC relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pari a 270 milioni di euro, come determinata dal CIPESS nella seduta del 29 novembre 2024, viene incrementata di ulteriori 200 milioni per sostenere le numerose politiche da attuare per le finalità di competenza.

Per quanto attiene all'**articolo 15**, si osserva che il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 41, prevede un "*Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici*": il comma 3, lettera b), 1, ha destinato risorse per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1 e per i relativi progetti di adeguamento.

Con l'avviso pubblico n. 8008 del 28 marzo 2018, l'allora MIUR (oggi MIM) ha indetto, d'intesa con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, una procedura pubblica nazionale per l'individuazione degli enti locali cui erogare contributi per effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica e la progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico sugli edifici adibiti ad uso scolastico di proprietà pubblica. L'articolo 1 del suddetto avviso disponeva che, una volta conclusa la procedura di selezione, il Ministero procedente avrebbe provveduto a trasferire gli elenchi e la graduatoria delle domande pervenute e ritenute ammissibili al Dipartimento Casa Italia, che avrebbe individuato, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi ammessi al finanziamento.

Con decreto direttoriale n. 363 del 18 luglio 2018 è stata approvata la graduatoria generale complessiva degli interventi ammessi a finanziamento. È stato così individuato, coerentemente alle disposizioni del citato Avviso pubblico, l'elenco degli interventi sugli edifici scolastici da finanziare con le risorse di cui all'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, di competenza del Dipartimento Casa Italia.

La misura riguarda complessivamente 725 interventi che interessano 235 Enti locali. Per il finanziamento di dette attività, il Dipartimento Casa Italia ha assunto impegni per euro 78.811.647,32 a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e sottoscritto n. 708 convenzioni attuative (17 convenzioni non sono state perfezionate). Ad oggi, risultano erogate complessive risorse per importo pari a euro 24.413.805,48.

Per quanto concerne lo stato di attuazione degli interventi, si evidenzia che:

- n. 333 interventi (45,9%) risultano conclusi (di cui 285 interventi hanno incluso la progettazione esecutiva);
- n. 39 interventi (5,4%) hanno avuto formale rinuncia all'intero finanziamento;
- n. 247 interventi (34,1%) sono in corso, avendo ricevuto parte del finanziamento previsto;
- n. 106 interventi (14,6%) risultano inattivi, in quanto, nonostante i ripetuti solleciti del Dipartimento Casa Italia, non è stata inviata documentazione ai fini della rendicontazione o non è stata espressa formale rinuncia al finanziamento da parte dell'Ente responsabile; in tale ambito rientrano, tra gli altri, 17

interventi, per un importo complessivo di finanziamenti di euro 1.248.951,10, per i quali non è stato possibile procedere con la sottoscrizione della convenzione attuativa.

Dal monitoraggio effettuato, a decorrere dall'anno 2023, l'attuazione della misura da parte degli Enti locali interessati ha subito una brusca decelerazione, riducendosi considerevolmente il numero delle richieste di finanziamento, con annesse rendicontazioni presentati dagli enti locali beneficiari, e le conseguenti erogazioni dei finanziamenti. Tenuto conto che, ai sensi dell'OPCM 3274 del 2003, sussiste un preciso obbligo a effettuare le verifiche di vulnerabilità sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, compresi gli edifici scolastici, si suppone, dato anche il lasso di tempo passato dalla data di concessione del finanziamento, che molti Enti abbiano già provveduto a svolgere le verifiche di cui trattasi, utilizzando altre risorse.

Ulteriore elemento di problematicità è rappresentato da un quadro regolatorio di riferimento connotato dalla mancata previsione di specifici termini di rendicontazione delle attività.

La norma, pertanto, inserendosi in tale contesto, prevede l'assegnazione di un termine quadrimestrale per la rendicontazione e la revoca dei finanziamenti concessi in caso di sua inottemperanza, facendo salve le erogazioni per verifiche di vulnerabilità già svolte.

Per quanto attiene gli **articoli da 11 a 15** sono altresì destinatari dell'intervento normativo le amministrazioni pubbliche coinvolte: il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento di Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti locali titolari degli interventi ammessi a finanziamento (articolo 15).

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale dell'intervento, in riferimento agli **articoli 11, 12 e 13**, consiste nel garantire misure di sostegno ai soggetti che hanno subito danni in conseguenza dei sismi avvenuti il 13 e 15 marzo 2025 nell'area dei Campi Flegrei.

Gli obiettivi specifici sono individuati:

- nel garantire una sospensione dei termini in materia contrattuale nonché degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025 (articolo 11);
- nel favorire la riqualificazione sismica e la riparazione del patrimonio edilizio privato danneggiato, attraverso il riconoscimento di contributi in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità ad esito degli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025 (articolo 12). Al riguardo con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 13 dicembre 2024 sono stati definiti parametri e criteri applicabili anche agli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025;
- nel garantire il sostegno economico in favore di nuclei familiari che non dispongono, al momento, della propria abitazione, attraverso il riconoscimento di un contributo per l'autonoma sistemazione 5 (articolo 13).

In relazione all'**articolo 14**, si osserva che l'intervento normativo si pone come obiettivo generale quello di rafforzare la capacità di intervento nell'ambito delle competenze delegate al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

L'obiettivo specifico che si intende perseguire consiste nel reimpiego di risorse stanziati con autorizzazioni di spesa risalenti nel tempo (articolo 1, commi 120 e 121, legge n. 147 del 2013) non ancora impegnate, pari a 200 milioni di euro, attraverso il loro utilizzo in incremento della quota del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 di competenza del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

Con riferimento all'**articolo 15** l'obiettivo generale della disposizione è quello di accelerare lo svolgimento dell'azione amministrativa, a garanzia del principio del buon andamento ex articolo 97 Cost. In particolare, si

intende accelerare l'attuazione degli interventi sugli edifici scolastici già ammessi a finanziamento, considerata la rilevanza che gli stessi assumono per la collettività.

L'obiettivo specifico della disposizione è quello di garantire la verifica di vulnerabilità sismica e l'esecuzione dei connessi e necessari interventi edilizi sugli edifici scolastici ammessi a finanziamento, considerata la rilevanza che gli stessi assumono per la collettività. Detta finalità è perseguita mediante l'introduzione di un apposito termine perentorio entro il quale gli enti locali interessati devono provvedere alla rendicontazione delle attività prescritta ai fini dell'erogazione del finanziamento assegnato, pena la revoca dello stesso.

2.2 Indicatori

Di seguito gli indicatori che consentiranno la valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

- adozione del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, per l'individuazione dei soggetti verso i quali si applicano le previste sospensioni dei termini di cui all'articolo 11;
- numero di provvedimenti adottati rispetto al numero di istanze di contributo presentate per la riqualificazione sismica e la riparazione dei danni e all'entità delle somme stanziare (per l'anno 2025, 2026 e il 2027). Articolo 12;
- numero di mandati di pagamento relativi al contributo dell'autonoma sistemazione rapportati al numero di domande. Articolo 13;
- numero di richieste di erogazione del finanziamento, corredate dalla prescritta rendicontazione delle attività, pervenute dagli enti locali beneficiari. Articolo 15;
- numero di atti di pagamento emessi in favore degli enti locali. Articolo 15;
- numero di provvedimenti di revoca del finanziamento disposti. Articolo 15.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per quanto concerne gli **articoli 11, 12 e 13** i principali benefici sono da attribuire ai soggetti che hanno subito danni in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, e che, attraverso le misure poste in essere dal provvedimento, possono ottenere un beneficio economico per fare fronte alla provvisoria indisponibilità della propria abitazione o sede di svolgimento dell'attività economica. Per quanto riguarda i costi attesi a carico del bilancio dello stato, alla disposizione di cui all'articolo 11, che prevede una sospensione infrannuale di versamenti e adempimenti tributari e contributivi, non si ascrivono effetti in termini di minori entrate fiscali e contributive per il corrente anno; la disposizione di cui all'articolo 12 opera entro un predefinito limite di spesa, pari a 50 milioni di euro complessivi, di cui euro 20 milioni nell'anno 2025 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027; la misura di cui all'articolo 13 genera costi attesi, a carico del bilancio dello Stato, riferibili unicamente alla copertura degli oneri per l'annualità 2026 pari a 2,4 milioni di euro, posto che agli oneri dell'annualità 2025 si fa fronte attraverso le risorse già stanziare per il sisma 2024. Si rileva ad ogni modo che gli interventi posti in essere dal presente provvedimento, di cui agli articoli 11, 12 e 13 influiscono positivamente sul tessuto economico e sociale del territorio.

Le previsioni di cui all'**articolo 14** produrranno benefici sulla comunità che potrà avvantaggiarsi degli effetti positivi prodotti - in termini economici, sociali ed ambientali - dagli interventi che saranno programmati e realizzati a seguito della sottoscrizione dell'accordo di coesione, a cura del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Il reimpiego di tali risorse nell'ambito dell'accordo di coesione 2021/2027 consentirà di avviare le proposte progettuali ritenute necessarie.

Per quanto riguarda l'**articolo 15** a seguito dell'accelerazione nella rendicontazione delle attività realizzate, gli Enti locali interessati, per lo più di piccole dimensioni, potranno addivenire tempestivamente alla verifica di vulnerabilità degli edifici scolastici e all'esecuzione degli interventi edilizi eventualmente necessari. I benefici attesi per la collettività riguardano anche l'incremento del livello di conoscenza della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e la fruizione di servizi di istruzione e formazione in edifici più resilienti, per effetto della realizzazione di eventuali interventi di miglioramento e adeguamento antisismico oggetto delle progettazioni esecutive finanziate.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Come osservato nella precedente sezione, la misura di cui all'articolo 11 impatta positivamente anche sui soggetti che alla data del 13 marzo 2025 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili danneggiati e sgomberati.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si rilevano effetti sulla concorrenza, risultando il beneficio previsto dall'articolo 11 diretto a soggetti che si trovano in una situazione di svantaggio per effetto dei danni prodotti dai sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

C. Oneri informativi

Non è prescritto alcun adempimento diretto o onere amministrativo diretto a carico di cittadini e imprese, ad eccezione degli oneri da adempiere per la richiesta dei contributi economici.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento non attiene al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Per quanto riguarda l'**articolo 11**, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, sono individuati i soggetti beneficiari delle misure di sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale.

Con riferimento all'**articolo 12**, con decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare del 13 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 9 gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono stati definiti i criteri e le modalità attuative riguardo i contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024: le disposizioni di tale decreto si applicano all'analoga misura di cui all'articolo 12 del presente provvedimento. In particolare, il citato decreto prevede che l'attuazione della misura è in capo ai Comuni che istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso. È previsto inoltre che gli stessi Comuni rendicontino con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimenti Casa Italia e della Protezione civile l'intero ammontare dei fondi impegnati ed erogati nel periodo, relazionando sullo stato di avanzamento degli interventi. Le risorse eccedenti sono riassegnate in favore dei comuni con maggiori necessità con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto attiene alla misura di cui all'**articolo 13**, che novella l'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, relativa al contributo di autonoma sistemazione, la Regione Campania, avvalendosi dei Comuni competenti, può assegnare il contributo in argomento in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'**articolo 14**, le modalità attuative e gestionali saranno disciplinate negli aspetti operativi e di dettaglio nell'accordo per la coesione.

In merito all'**articolo 15**, relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che essa è in capo, in via prioritaria, al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4.2 Monitoraggio

Per quanto riguarda la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, dal 13 marzo 2025 al 30 settembre 2025, e il conseguente versamento delle quote sospese in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, di cui all'**articolo 11**, il relativo monitoraggio sarà espletato dall'Amministrazione (finanziaria o previdenziale) competente.

Per quanto riguarda la misura di cui all'**articolo 12** del presente provvedimento, i Comuni dovranno monitorare lo stato di attuazione della misura, rilevare il numero di contributi di riparazione e riqualificazione sismica degli immobili inagibili, erogati a favore dei cittadini aventi diritto, in rapporto al numero di contributi richiesti, nonché i tempi di adozione del provvedimento espresso che va emanato entro 60 giorni dalla domanda di contributo.

Per quanto concerne la misura di cui all'**articolo 13**, la Regione Campania può curare il monitoraggio, avvalendosi dei Comuni competenti nelle attività istruttorie, delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione, verificando l'assegnazione del contributo per ciascun avente diritto, indicando il numero dei nuclei familiari aventi diritto che hanno ottenuto il beneficio e il numero degli istanti la cui abitazione principale sia stata sgomberata.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'**articolo 14**, il monitoraggio dell'intervento sarà svolto dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri operanti nell'ambito della delega di funzioni del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, al fine di verificare costantemente lo stato di avanzamento delle attività connesse alle proposte progettuali di competenza.

In merito all'**articolo 15**, l'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno oggetto di tempestivo monitoraggio e adeguata valutazione, alla luce degli indicatori indicati nella Sezione 2, mediante l'analisi dei dati e delle informazioni immessi dagli Enti locali interessati nell'apposita piattaforma di rendicontazione presso il MIM, cui il Dipartimento Casa Italia ha accesso per gli interventi rimessi alla propria competenza, anche al fine di mettere a punto eventuali misure di revisione e adeguamento della disciplina.

Disposizioni in materia finanziaria: **Articolo 11, commi da 1 a 10** (*Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei*).

Referente AIR: Ufficio legislativo-finanze.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'**articolo 11, commi 1-10**, del decreto-legge in oggetto intende prevedere e disciplinare la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti coinvolti negli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

Nello specifico, il **comma 1**, individua l'ambito soggettivo di applicazione della norma, prevedendo che la stessa si applica ai soggetti che alla data del 13 marzo 2025 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in immobili:

a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi sismici;

b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei medesimi eventi sismici e, all'esito delle verifiche svolte, siano stati sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

Il **comma 2** stabilisce che con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Presidente della Regione Campania, sentiti i Comuni interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.

Il **comma 3** prevede la sospensione dei termini tributari scadenti nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, con esclusione dei termini afferenti al versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in

adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. È precisato, inoltre, che sono oggetto di sospensione anche gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il **comma 4** estende la sospensione di cui al comma 3 anche ai termini dei versamenti delle ritenute alla fonte per i lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti individuati dal comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

Il **comma 5** estende la sospensione di cui al comma 3 anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli accertamenti esecutivi e dagli avvisi di addebito previsti, rispettivamente, dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli accertamenti esecutivi, di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il **comma 6** specifica che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Il **comma 7** sospende i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025; per il medesimo periodo sono sospesi anche i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale, che abbiano sede o operino negli immobili oggetto di sgombero, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili.

Il **comma 8** disciplina la ripresa dei versamenti sospesi, prevedendo che i medesimi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché all'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Anche i termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, sospesi, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Nel medesimo comma 8, si dispone che gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2025.

Il **comma 9** prevede l'applicazione dell'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Ai sensi delle richiamate disposizioni, nei casi di sospensione dei termini di versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali si applica, per un corrispondente periodo e per le medesime entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. Nello stesso comma 9 si specifica che le disposizioni richiamate si applicano anche gli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il **comma 10** dispone che le sospensioni previste dai commi precedenti si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022 - cd. "tregua fiscale" - che scadono durante il periodo di sospensione.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Le disposizioni normative in esame si inseriscono nel novero delle misure emergenziali, adottate dal Governo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

Lo scopo che si vuole perseguire è quello di sostenere i soggetti residenti in immobili oggetto di sgombero per inagibilità conseguente alla crisi bradisismica, tenendoli sollevati, per il periodo successivo all'evento, dalla effettuazione degli adempimenti tributari e contributivi. Detti soggetti, hanno una maggiore difficoltà ad effettuare tempestivamente gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo successivo all'evento - sia per le difficoltà oggettive derivanti dal danneggiamento dell'immobile, sia per la indisponibilità economica che potrebbe derivare - e, quindi, in mancanza dell'adozione delle disposizioni in argomento, subirebbero

l'applicazione di delle sanzioni per i tardivi versamenti o per la intempestiva effettuazione degli adempimenti diversi dai versamenti.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale delle norme in commento - che prevedono la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025 - è quello di evitare ai soggetti, che hanno avuto danni agli immobili a seguito del bradisisma, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti all'intempestivo adempimento degli obblighi fiscali e contributivi. Allo stesso tempo, la norma ha lo scopo di supportare i medesimi soggetti anche da un punto di vista economico, in quanto con la sospensione dei termini di versamento e la previsione di una ripresa differita delle somme sospese si posticipa l'esborso delle somme dovute.

Le norme si applicano a tutti i soggetti che alla data del 13 marzo 2025 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità; pertanto, riguardano sia le persone fisiche che i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi anche piccole, medie e grandi imprese.

Per il perseguimento dei predetti obiettivi, le disposizioni in commento provvedono a sospendere i termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, con esclusione dei termini afferenti al versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise, nonché degli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La *ratio* della esclusione dei dazi doganali dall'ambito oggettivo della disciplina in parola è da rinvenirsi negli stringenti vincoli della legislazione doganale europea che individua una responsabilità finanziaria degli Stati membri nella corretta riscossione delle risorse proprie tradizionali e, in particolare, nel regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU) e che, nel disciplinare gli aspetti del pagamento dei dazi, stabilisce i termini generali di pagamento e di sospensione (art. 108), le modalità (art. 109) e, nel contemplare la possibilità sia di fattispecie di dilazione (art. 110) e sia di altre agevolazioni di pagamento (art. 112), precisa nel dettaglio i periodi per la dilazione di pagamento (art. 111) e subordina sempre e in ogni caso tali concessioni alla necessaria previa costituzione di una garanzia da parte del debitore.

Anche la previsione della esclusione delle accise dalla disciplina della sospensione dei versamenti si giustifica nel peculiare meccanismo di traslazione economica del tributo sul consumatore finale da parte del soggetto obbligato, evitando l'effetto dell'ingiustificato arricchimento del medesimo soggetto obbligato, tenuto conto della possibilità di trattenere per sé le somme pagate dai consumatori finali e non riversate all'Erario nelle tempistiche previste.

Per il medesimo periodo, inoltre, sospendono - per i soggetti di cui al comma 1, operanti in qualità di sostituti d'imposta - i termini dei versamenti delle ritenute alla fonte per i lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; sono sospesi anche i termini dei versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli accertamenti esecutivi e dagli avvisi di addebito previsti, rispettivamente, dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dagli accertamenti esecutivi, di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Oltre a quelli già richiamati, per il medesimo periodo sono sospesi anche i termini degli adempimenti tributari generalmente previsti, nonché quelli relativi ai rapporti di lavoro verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale, che abbiano sede o operino negli immobili oggetto di sgombero, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili.

2.2 Indicatori

Per quanto concerne l'**articolo 11, commi 1-10**, per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si potrà fare riferimento a specifici indicatori, quali ad esempio:

- il numero dei contribuenti che si avvalgono della sospensione in esame e differiscono, quindi, l'esecuzione degli adempimenti e dei versamenti, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per l'omesso o tardivo versamento;
- il numero di adempimenti e versamenti che vengono eseguiti con scadenza differita rispetto a quella originaria, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per l'omesso o tardivo versamento;
- il valore delle somme che vengono versate con scadenza differita rispetto a quella originaria, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per l'omesso o tardivo versamento;
- il numero di atti di accertamento e di riscossione coattiva che sarà possibile non adottare, in virtù delle norme di sospensione degli adempimenti e versamenti, rispetto a quelli che sarebbero adottati, per omesso o tardivo versamento, in assenza delle norme che prevedono la sospensione.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La norma agevola i contribuenti da un punto di vista economico e sociale, mediante la previsione di un arco temporale più ampio entro il quale effettuare gli adempimenti ed i versamenti con scadenza nel periodo compreso tra il 13 marzo 2025 ed il 31 agosto 2025, i quali dovranno essere invero effettuati entro il 10 dicembre 2025. Difatti, concedendo la sospensione degli adempimenti e dei versamenti: da un lato, si consente ai contribuenti di provvedere alla loro esecuzione in un momento successivo rispetto a quello ordinario, rendendo meno gravoso l'impegno economico richiesto e/o evitando che, per una temporanea indisponibilità di risorse, si sia costretti a non eseguirli perché impegnati a fronteggiare i danni e le difficoltà immediatamente conseguenti ai danni causati dall'evento sismico; dall'altro lato, si consente ai medesimi soggetti di avere nell'immediato una maggiore disponibilità di risorse, grazie alla quale è possibile alleviare il peggioramento della propria condizione socio-economica. In ogni caso, trattandosi di una sospensione infrannuale, non si rilevano effetti finanziari sull'anno in corso; anche con riferimento alla riscossione coattiva si ritiene che la platea di soggetti coinvolti è da considerarsi marginale rispetto all'intera platea dei contribuenti potenzialmente interessati dall'attività di riscossione coattiva e che gli effetti della sospensione sono da considerarsi riassorbibili nel corso dell'ultimo trimestre del 2025.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Gli interventi di cui all'**articolo 11, commi 1-10**, del provvedimento in oggetto hanno effetti sulle PMI che intendono beneficiare degli effetti della sospensione degli adempimenti e dei versamenti ivi prevista.

B. Effetti sulla concorrenza

Gli interventi di cui all'**articolo 11, commi 1-10** non presentano profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

C. Oneri informativi

Gli interventi di cui all'**articolo 11, commi 1-10**, avendo ad oggetto una mera proroga di termini fissati per l'esecuzione di adempimenti e versamenti tributari e non, a carico di contribuenti e sostituti d'imposta, non introducono, né eliminano specifici oneri informativi in capo a cittadini o imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

In considerazione del fatto che la disciplina contenuta nell'**articolo 11, commi 1-10** non è stata emanata al fine di recepire direttive comunitarie, non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'intervento di cui all'**articolo 11, commi 1-10**, prevede espressamente, al **comma 2**, l'adozione di un provvedimento attuativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, mediante il quale sono individuati i soggetti beneficiari della sospensione degli adempimenti tributari. Tale previsione si è resa necessaria, al fine di definire con precisione la platea dei contribuenti per i quali trova applicazione la predetta disciplina.

4.2 Monitoraggio

Le disposizioni di cui all'**articolo 11, commi 1-10**, del decreto-legge in oggetto non prevedono azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione. Infatti, la natura dell'agevolazione, che si concreta nella sospensione temporanea degli adempimenti e dei versamenti, non richiede la previsione di un monitoraggio dell'intervento. Per il controllo della tempestività dei versamenti e degli altri adempimenti si applicano gli ordinari sistemi di controllo, basati sui dati delle dichiarazioni e dei versamenti e sull'incrocio degli stessi. Detti controlli sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate e dagli altri enti impositori.

***fine.

€ 4,00